



# Prefettura di Firenze

AREA 2^ - RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Fasc. 11887/2018

Firenze, 12 dicembre 2018

Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
**SCANDICCI**

e, p.c. Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali  
Erica Franchi  
Chiara De Lucia  
Valerio Bencini  
Comune di  
**SCANDICCI**

**OGGETTO:** "Utilizzo della fascia tricolore per campagna pubblicitaria".

Con riferimento all'esposto del 12.11.2018 dei sopra menzionati Consiglieri, concernente l'utilizzo della fascia tricolore da parte dell'Assessore all'Istruzione dott.ssa Diye Ndiaye, si chiarisce quanto segue.

La fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e con lo stemma del Comune è elemento simbolico distintivo del Sindaco, con valenza finalizzata sia a palesare la differenza tra il Sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche, sia a sottolineare l'impegno che il Sindaco assume nei confronti dello Stato e della Comunità locale.

La fascia tricolore, essendo legata alla natura delle funzioni sindacali di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di governo, pertanto, non è il segno distintivo che caratterizza il ruolo dell'Assessore, come si rileva nelle Sue osservazioni del 20 novembre u.s. all'interpellanza n.2-00160 dell'On. Donzelli.

Con Circolare n. 5/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.1998, il Ministero dell'Interno ha fornito indicazioni in ordine all'utilizzo della fascia tricolore da parte dei Sindaci, in seguito all'intervento normativo di carattere sostanziale introdotto dalla legge 142/1990, novellato con la legge 127/1997 e confluito infine nell'attuale formulazione dell'art. 50, c. 12 del TUOEL.

Via A. Giacomini n. 8 - Firenze  
Tel. 055 27831  
PEC [protocollo.preffi@pec.interno.it](mailto:protocollo.preffi@pec.interno.it)



# Prefettura di Firenze

AREA 2^ - RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Successivamente, con numerosi pareri ad indirizzo univoco, tra cui ultimi quelli del 18.05.2017 e del 28.06.2018, il Ministero dell'Interno ha chiarito che le uniche eccezioni previste all'uso della fascia tricolore da parte del Sindaco sono quelle in cui egli è assente o impedito temporaneamente (art. 53, 2 TUOEL), nel qual caso spetta al Vice Sindaco fregiarsene, o stabilite da esplicita previsione normativa, come per la celebrazione di matrimoni da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile (art. 70 DPR 396/2000).

Pertanto, l'uso della fascia tricolore, anche per delega dello stesso Sindaco, da parte di altri soggetti, seppur incardinati nell'Amministrazione comunale o facenti parte di Organismi o Enti a cui partecipino gli Enti locali con propri rappresentanti, è ammesso solo nelle ipotesi sopra indicate, in quanto legato proprio alla natura delle funzioni sindacali, che sono di capo dell'Amministrazione comunale e di ufficiale di Governo, ragioni per le quali anche il Sindaco è vincolato al suo utilizzo nei limiti previsti dalla normativa.

In sintesi l'uso del tricolore, anche per delega dello stesso Sindaco, da parte di altri soggetti, seppur incardinati nell'Amministrazione comunale, non appare in linea con il dettato normativo, come nel caso di specie.

Va comunque evidenziato, con riferimento all'accennato moltiplicarsi, nella prassi, di occasioni e contesti che richiederebbero la presenza istituzionale, che alla luce della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, sussiste oggi ampia possibilità per le autonomie locali di disciplinare, con normazione regolamentare, l'utilizzo dei propri segni distintivi, anche a scopo di rappresentanza, senza così ricorrere all'impiego di un simbolo, quale la fascia tricolore, attinente nello specifico al capo dell'amministrazione ed allo svolgimento delle proprie funzioni in conformità alle indicazioni di legge.

IL PREFETTO  
(Lega)

BB/bc